



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 108 del 5 Febbraio 2019

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 4 febbraio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Valerio CARVETTA COMPONENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO nr. 37 della Società NUOVA F.C.D. SAN SOSTI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr. 25 del 24.01.2019 (squalifica del calciatore SIRIMARCO Luigi fino al 24.05.2019).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara New Street of Stars – Nuova F.C.D. San Sosti del 20/01/2019, risulta che all'8° minuto del s.t., dopo l'assegnazione di un calcio di rigore, mentre il direttore di gara si accingeva ad ammonire l'autore del fallo, il calciatore Luigi Sirimarco, capitano della Nuova FCD San Sosti, protestava veementemente ed iniziava a spingere il direttore di gara con il petto, facendolo indietreggiare per diversi metri. L'arbitro cercava di tenere a distanza il calciatore con un braccio, ma il sig. Sirimarco lo allontanava energicamente, per cui il direttore di gara decideva di espellerlo. Dopo tale provvedimento, il calciatore chiedeva i motivi dell'espulsione, e dopo aver ottenuto i chiarimenti richiesti, cercava di intimidire l'arbitro proferendo le seguenti parole: *"Sono un poliziotto. Stai attento a quello che scrivi perché ti denuncio"*.

La società reclamante propone reclamo sostenendo che il proprio tesserato non ha né spinto l'arbitro con il petto, né rivolto frasi intimidatorie nei confronti del direttore di gara.

Questa Corte ritiene che i fatti per come narrati dall'arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S), rimanendo le difese della reclamante delle mere affermazioni, prive di riscontri probatori.

La sanzione inflitta dal GS Territoriale è congrua rispetto al comportamento tenuto dal calciatore.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi